



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA

SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa	Antonia Mussa	Presidente
dott.ssa	Federica Lorenzatti	Giudice
dott.ssa	Alessia Carrera	Giudice est.

riunito in camera di consiglio in data 16/09/2026 per la definizione del **procedimento unitario n. 49/2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI

EMANUELA NOVARINA (C.F. **NVRMNL72S53C665P**), nata a Chivasso (TO) il 13.11.1972 e residente in **Castiglione Torinese, Strada degli Scavini, 18**

Vista l'Ordinanza del 23 aprile 2026 con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ivrea, in quanto la società Biosistem di Novarina E. s.a.s di cui la ricorrente è socia accomandataria risulta inattiva dal 2017 e che, pertanto, la ricorrente è una persona fisica non esercente attività di impresa e trova applicazione il disposto dell'art. 27, comma, 3, lettera b) CC.II che individua nella residenza il centro principale degli interessi;

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 19/06/2026 da Emanuela Novarina, rappresentata dall'Avv. Gaia Bertolin, con l'ausilio dell'Avv. Maria Franca Armocida, Gestore della crisi nominato dall'OCC "Modello Torino" di Torino;

esaminati il ricorso, la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC ed i documenti allegati;

sentita la parte ricorrente a chiarimenti all'udienza del 15/09/2026

ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 16/09/2026;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore, come già indicato nell'ordinanza predetta, risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Ivrea;

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, in quanto:

- la ricorrente è socia illimitatamente responsabile della Biosistem di Novarina E. s.a.s., con sede legale in Torino, Corso Francia n. 30, inattiva dal 2017, come risulta dalla comunicazione di cessazione dell'attività prodotta in atti (cfr. doc. 18);

- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla debitrice, dal marito e dai due figli, di cui uno minorenni e non economicamente autosufficiente una maggiorenne occupata con contratto a tempo determinato
- Ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, non sono compresi nella liquidazione gli stipendi e quanto il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti indicati dal giudice di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia.
- Nel caso di specie, la debitrice, assunta quale lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, percepisce un reddito medio netto mensile di circa € 1.130,00. Il coniuge percepisce una retribuzione media mensile di circa € 1.450,00 netti, mentre il nucleo familiare beneficia dell'ulteriore importo di € 333,00 mensili a titolo di assegno unico.
- La figlia percepisce, a sua volta, un reddito mensile di circa € 700,00. Tuttavia, in considerazione della modesta entità di tale reddito e della necessità di preservarne la destinazione alle esigenze personali della medesima, ai fini della determinazione della quota di reddito della debitrice da destinare alla procedura non viene considerato l'apporto della figlia al mantenimento del nucleo familiare.
- Le entrate mensili rilevanti del nucleo ammontano, conseguentemente, a complessivi € 2.913,00, di cui € 1.130,00 percepiti dalla debitrice, € 1.450,00 dal coniuge ed € 333,00 a titolo di assegno unico.
- Nel ricorso le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare sono quantificate in € 1.800,00. Sebbene tale importo sia inferiore alla spesa mediana rilevata dall'ISTAT per l'anno 2024 con riferimento a un nucleo familiare di analoghe caratteristiche, pari a € 3.175,00 mensili, la differenza risulta giustificata dalla circostanza che il nucleo abita in un immobile di proprietà della madre della ricorrente e non sostiene, pertanto, spese per il pagamento di un canone di locazione né oneri condominiali.
- La quantificazione prospettata può dunque ritenersi congrua rispetto alle effettive condizioni economiche e abitative della famiglia.
- Il reddito della debitrice rappresenta circa il 38,79% delle complessive entrate familiari rilevanti (€ 1.130,00 su € 2.913,00). Applicando la medesima proporzione alle spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo, la quota riferibile alla debitrice risulta pari a circa € 698,00 mensili.
- Deve, pertanto, essere lasciata nella disponibilità della debitrice, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, la somma mensile di € 700,00, con conseguente acquisizione alla procedura della residua quota.
- tale somma potrà essere successivamente modificata dal Giudice delegato al verificarsi o all'emersione di fatti che incidano in positivo o in negativo sulla capacità reddituale del nucleo familiare o sulle spese necessarie, previa presentazione di apposita istanza del debitore, corredata da documentazione comprovante le nuove necessità di spesa e da un parere del Liquidatore sull'istanza stessa, o dello stesso

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **EMANUELA NOVARINA**, (C.F. NVRMNI72S53C665P) nata a Chivasso (TO) il 13.11.1972 e residente in ~~Castiglione Torinese, Strada degli Scavi n. 18~~

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Carrera;

nomina Liquidatore la dott.ssa Stefania Goffi;

invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite di € 700,00 al mese, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;

invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);

dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 16/09/2026

Il Giudice Estensore
(dott.ssa Alessia Carrera)

Il Presidente
(dott.ssa Antonia Mussa)